



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 9

del 13 marzo 2019

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **AALST SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L**, CF **12292830150** – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"Sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- PRESO ATTO** che nell'ambito delle verifiche effettuate dal CONI era stato riscontrato che con il CF12292830150 risultava iscritta al Registro in data 29/01/2018 la **"AALST SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L"**, CF **12292830150**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ENDAS con codice affiliazione CCYR7W, legale Rappresentante sig. Claudio Andrea Grosso;

- AVUTO CONTO** che il D.L. del 12 luglio 2018 n°87 (cosiddetto Decreto Dignità) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ha espunto dal sistema sportivo dilettantistico le Società Sportive Dilettantistiche lucrative introdotte, in precedenza, con la Legge di Bilancio del 2018 e per le quali, in ogni caso, il CONI non aveva deliberato modalità e requisiti per il loro riconoscimento ai fini sportivi;
- PRESO ATTO** che l'Ufficio Organismi Sportivi, in ragione di quanto in precedenza rilevato, aveva provveduto a comunicare alla suddetta società la non idoneità per l'iscrizione al Registro e ad avvertire ENDAS dal non porre in essere rapporti di affiliazione, finalizzati all'iscrizione al Registro del CONI, con le "società lucrative" rilevando l'assenza dei peculiari requisiti ancora da stabilirsi da parte del Consiglio Nazionale del CONI nonché la forzatura della procedura informatica di iscrizione che non prevedeva la specifica forma giuridica in piattaforma;
- TENUTO CONTO** che la società, pur informata della sua inidoneità, non ha provveduto a correggere la natura giuridica dopo il 12 luglio 2018, data di entrata in vigore del succitato D.L. del 12 luglio 2018 n°87, bensì, ancora con nota del 04/02/2019, ha trasmesso copiosa documentazione da cui risultava la permanenza della natura di società lucrativa ma la modifica della rappresentanza che passava all'amministratore unico sig. Pino Fabio (nominato con atto del 08/03/2018);
- PRESO ATTO** che all'esito del recente e nuovo controllo sul soggetto con il CF 12292830150 è risultato che l'ENDAS, in ossequio alle indicazioni del CONI, dopo il primo erroneo invio dati del 29/1/2018 non ha più attivato alcun servizio web finalizzato all'aggiornamento della posizione della società lucrativa mentre tale carattere lucrativo appare ancora confermato nella denominazione, indizio efficace della mancata trasformazione stante il controllo automatico dei Codici Fiscali con il Database dell'Agenzia delle Entrate;
- RITENUTO** che l'iscrizione conseguita dalla "**AALST SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L.**", CF **12292830150** non sia stata supportata *ab origine* dal possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato, sia quello relativo alla natura giuridica che risulta difforme dalle previsioni dell'art. 90 della L. n° 289/2002 che quello dell'affiliazione, stante la carenza delle informazioni obbligatorie da trasmettere al Registro;

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per la **"AALST SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA LUCRATIVA A R.L"**, CF **12292830150**;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza;

Segretario Generale
Carlo Mornati

